

(N. 1083-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GUARIGLIA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo dell'Accordo del 28 giugno 1954 tra il Governo italiano ed il Governo israeliano fissa i termini per la definizione di alcune questioni sorte fra i due Stati in conseguenza degli eventi della seconda guerra mondiale.

Da una parte, l'Italia ottiene lo sblocco immediato di tutti i beni italiani sequestrati durante la guerra esistenti nel territorio dell'allora mandato britannico della Palestina e successivamente trasferiti al nuovo Stato d'Israele;

dall'altra, Israele ottiene l'indennizzo dei beni danneggiati o perduti di cittadini israeliani in Italia.

È da notare che il Governo italiano ha fatto valere nell'Accordo il principio che l'Italia avrebbe risposto solo dei danni causati dalle proprie Autorità ai cittadini israeliani durante la guerra, e non anche di quelli conseguenti ai provvedimenti antiebraici di Autorità tedesche dominanti in Italia. Perciò, i beni ammessi ad indennizzo sono stati notevolmente ridotti

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal valore inizialmente denunciato da parte israeliana.

L'esecuzione dell'Accordo, poi, è prevista in base al principio della compensazione tra il dare e l'avere, principio che nell'applicazione di clausole di tale materia si rivela il criterio più razionale e idoneo, soprattutto perchè elimina qualsiasi materiale trasferimento di fondi da una parte all'altra.

A rendere pienamente e interamente funzionante l'accordo italo-israeliano non si attende che la ratifica del Parlamento.

Per le ragioni su esposte, la Commissione esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GUARIGLIA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospenso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VII dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

L'onere relativo al pagamento delle somme dovute alle persone fisiche e giuridiche indicate nella lista annessa all'Accordo viene complessivamente determinato — tenuto conto di quanto previsto agli articoli II e III dell'Ac-

cordo stesso — nella somma di lire italiane 470 milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

L'importo di lire italiane 470 milioni verrà ripartito — a cura e con l'osservanza delle modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) — fra i nominativi di cui alla lista allegata all'Accordo, tenuto conto delle somme a credito a fianco di ciascuno indicate.

Nel caso in cui le indicazioni di tali nominativi risultassero insufficienti od inesatte, il predetto Ministero ha facoltà di procedere alla liquidazione, a favore degli aventi diritto, delle somme ripartite ai sensi del precedente comma, prevì i necessari accertamenti.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto in conformità a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'articolo 1.